

14-1/2023 NPU

NR.

Liq. Contr.

per



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Massimo Pulvirenti   | Presidente   |
| 2) Dott. Claudio Maggioni     | Giudice      |
| 3) Dott. Giovanni Giampiccolo | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI depositato in data 28.2.2023 da

);

in proprio ed in qualità di soci illimitatamente responsabili della società

assistiti dall'avv. Stefano Sammito e dall'OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Vittoria, nella persona del gestore nominato avv. Giuliana Gianna, per la apertura della liquidazione controllata del patrimonio;  
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;  
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;  
ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCI;  
ritenuto che, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento le quali, come si evince dall'art. 65 comma 1 CCI,



comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;  
ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo le masse attive e passive di ciascun ricorrente rimangono distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);

rilevato e ritenuto che:

i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

la società in nome collettivo

SNC e lo studio associato sono

inattivi dal mese di luglio 2022 e non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale in considerazione dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d) CCI (come attestato dall'OCC e documentato), considerata l'esposizione debitoria e i dati emergenti dai bilanci degli ultimi tre esercizi; gli immobili (che in astratto potrebbero configurare un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00) sono di proprietà delle persone fisiche; i ricorrenti non sono imprenditori individuali, ma professionisti (consulente del lavoro lui e ragioniera commercialista lei); va rilevato che un immobile, quello di c.da Puntarazzi, sottoposto ad esecuzione immobiliare RGES 25/2022, ha fatto parte dell'azienda agricola condotta da D. ni sin dall'anno 1998; ma si tratta di impresa agricola individuale non assoggettabile a liquidazione giudiziale (art. 2 comma 1 lett. c del CCII), cessata il 30.1.21 e cancellata dal registro delle imprese il 21.12.2021;

i ricorrenti versano effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad € 306.349,77 per € 85.189,75 per ( di cui € 71.541,55 come garante di un debito di ); € 54.416,38 per lo studio associato, che è debito comune dei due coniugi associati: € 323.863,46 per la l c), a fronte della percezione di una pensione mensile netta del solo e di € 787,25, e di un attivo complessivo di € 344.560,00 per i beni immobili così stimati nella procedura esecutiva pendente, oltre € 46.000,00 come liquidità derivante dal saldo prezzo della vendita di immobile messa a disposizione della procedura; da aggiungersi il canone annuale di affitto pari ad € 3100 annui, corrisposti alla procedura esecutiva 25/22, ed il credito di € 96.000,00 circa, di incerta riscossione perché indicato nel concordato preventivo 5/15 di Ragusa Latte;

pertanto, i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito e dai beni sopra indicati – per larghissima parte non prontamente liquidabili – per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

nella predetta relazione, il gestore dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dai debitori, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in € 1185,20 mensili (richiamando l'art.283 comma 2 CCI), pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (2); in atto superiore all'importo mensile disponibile, ovvero la pensione netta del



la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);  
sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";

la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare R.G.ES. 25/22, in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, ai fini delle conseguenti statuizioni;

appartiene alla valutazione del GE, ritiene il Collegio, stabilire se è di ostacolo al divieto suddetto la circostanza che la procedura esecutiva sia stata promossa dal creditore fondiario; (secondo un orientamento giurisprudenziale, poiché l'art. 41, comma 2, TUB, pone una deroga al divieto di azioni esecutive individuali solo per l'ipotesi "del fallimento del debitore", detta norma non può essere estesa in via analogica a procedure concorsuali diverse dal fallimento, qual'è la liquidazione controllata, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 150 CCII, (relativo alla liquidazione giudiziale, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, relativo alla liquidazione controllata, la procedura esecutiva non può proseguire neppure per le posizioni dei creditori fondiari e deve, invece, essere integralmente sospesa (Tribunale Treviso in funzione di GE, 19.1.2023); in altri termini, il richiamo all'art. 150 vale per la regola generale (divieto di azioni esecutive), non per la salvezza delle norme di deroga o di eccezione, che valgono solo per i casi esplicitamente in esse considerati; ne conseguirebbe che l'eccezione di cui all'art. 41 TUB non si applica alla liquidazione controllata, come non si applica(va) alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies l. 3/12 ed alla procedura di sovraindebitamento in generale (vds art. 78 CCII in tema di concordato minore);

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

il Liquidatore dovrà inserire anche le due automobili immatricolate nel 1999 e nel 2005 tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima (indicata pari a zero nella liquidazione), salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;

visto l'art. 270 CCI;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

in proprio ed in qualità di soci illimitatamente responsabili della società

**nomina**

giudice delegato per la procedura il dott. Giovanni Giampiccolo;

**nomina**

liquidatore l'avv. Giuliana Gianna;

**ordina**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione;

**dispone**

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

opera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.S. n. 25/22 in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunicati.

*Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 13.3.2023*

**Il Giudice estensore**

*Giovanni Giampiccolo*

**Il Presidente**

*Massimo Pulvirenti*

